



Comune di Cavriago
Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

Indice

Art. 1	Campo di applicazione	pag.3
Art.2	Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.	pag.3
Art.3	Requisiti per l'esercizio delle attività di somministrazione alimenti e bevande.	pag.4
Art.4	Requisiti professionali.	pag.4
Art. 5	Somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi pubblici.	pag.4
Art. 6	Autorizzazioni all'apertura e al trasferimento di sede di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Tempi e modalità del procedimento.	pag.5
Art. 7	Esercizio del contraddittorio	pag.5
Art.8	Informazioni sul corso del procedimento e intervento nel medesimo.	pag.5
Art.9	Condizioni per lo svolgimento dell'attività di somministrazione.	pag.6
Art.10	Dichiarazione di inizio attività.	pag.6
Art.11	Attività accessorie nei pubblici esercizi.	pag.7
Art.12	Orari degli esercizi di somministrazione	pag.7
Art.13	Pubblicità dei prezzi	pag.7
Art.14	Violazioni alla Legge Regionale.	pag.7

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 1 - Campo di applicazione

1) Il presente regolamento si applica a tutte le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 2, commi 1,2 e 3 della Legge Regionale 26.7.2003 n. 14 (in seguito,per brevità, denominata "legge regionale").

Art.2 - Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

1) La programmazione delle attività di somministrazione alimenti e bevande è definita dal Comune ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale e nel rispetto delle apposite direttive di carattere generale approvate dalla Giunta Regionale.

2) Sono escluse dalla programmazione comunale le attività di somministrazione da effettuarsi :

- a) negli esercizi di cui all'art. 8 della legge regionale nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago , in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni,impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, semprechè alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie prevalente rispetto a quella in cui è svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia.
- b) negli esercizi situati all'interno di aree di servizio delle strade extraurbane principali ,così come definite dal D.lgs 30.4.1992, n.285 (Nuovo Codice della strada), nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico.
- c) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, di cui all'art. 2,commi 2 e 2 bis della legge 28.dicembre.1999 n. 496(conversione in legge con modificazioni del D.L. 29.ottobre.1999 n.383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore), semprechè l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzioni carburanti e l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente a favore di soggetti titolari della licenza di esercizio per la vendita di carburanti.
- d) nelle mense aziendali e nei circoli privati.
- e) nelle attività soggette alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4 della legge regionale, fatto salvo quanto previsto alle lettere a) e c) dello stesso comma.
- f) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all'art. 10 della legge regionale, per il periodo di svolgimento delle attività medesime.
- g) al domicilio del consumatore. Al riguardo va precisato che per “ somministrazione al domicilio del consumatore” si deve intendere l’organizzazione nel domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate, mentre, per “ domicilio del consumatore” si deve intendere non solo la sua privata dimora , ma anche il locale in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio o per lo svolgimento di cerimonie, convegni e congressi.

Le autorizzazioni di cui alle lett. dalla a) alla e) di cui al presente comma sono rilasciate dal Comune con il vincolo del legame logistico e funzionale alle attività principali, e pertanto, con il divieto di trasferibilità in altro luogo se non congiuntamente all'attività principale cui si riferiscono.

Art. 3 - Requisiti per l'esercizio delle attività di somministrazione alimenti e bevande.

1) L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti fissati dall'art. 6 della legge regionale.

Art. 4 - Somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi pubblici.

1) Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia nella quale è consentita la somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione alcolica e di alimenti nei limiti consentiti dall'autorizzazione sanitaria.

Art. 5 - Autorizzazioni all'apertura e al trasferimento di sede di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Tempi e modalità del procedimento.

1) L'apertura ed il trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Settore ove è inserito il Servizio Attività Produttive del Comune con le modalità previste dal presente articolo.

2) La domanda finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione deve essere redatta sul modello disponibile presso lo Sportello Unico della Attività Produttive e deve essere supportata dalla necessaria documentazione dalla quale risulti la sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge e dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione ed è soggetta alla formazione del silenzio-assenso secondo quanto stabilito nei commi successivi.

3) Qualora la domanda risulti completa di tutta la documentazione di cui al precedente comma 2, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente e la domanda medesima è da ritenersi accolta, qualora, nel termine di gg. 60 dalla data di presentazione, il Comune non comunichi al richiedente il provvedimento di diniego.

4) Qualora la domanda sia incompleta o erronea, il responsabile del procedimento invita il richiedente a completare e/o a rettificare i documenti, assegnando un termine di gg. 30 per la regolarizzazione. In tale caso la decorrenza del termine per la formazione del silenzio-assenso si interrompe e ricomincia a decorrere dalla data di presentazione di tali documenti.

5) Se alla scadenza del termine assegnato per la regolarizzazione, la documentazione non risulta pervenuta, l'istanza viene archiviata e il responsabile del procedimento ne dà comunicazione per iscritto al richiedente.

6) Per una nuova autorizzazione all'apertura di un esercizio, si procederà all'emissione di un bando pubblico che sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni ed inserito nel sito internet, a cura del Responsabile del Settore competente.

Nel bando saranno inseriti i seguenti titoli di preferenza:

N.	Descrizione	Punti
1	Disponibilità dei locali	3,00
2	Visitabilità del Pubblico esercizio, così come stabilito dalla L. 13\89 e dal D.M.236\1989, per le sale per la ristorazione e per i locali aperti al pubblico (superamento delle barriere architettoniche)	2,00
3	Ditta individuale che dimostra un'età anagrafica del titolare compresa fra i 18 ed i 35 anni di età oppure Società di persone con la maggioranza dei soci dai 18 ai 29 anni o con tutti i soci dai 18 ai 35 anni, alla data del Bando.	1,50
4	Soggetto (ditta individuale o società di persone) la cui attività è gestita dall'imprenditoria femminile. (titolare o un legale rappresentante di sesso femminile)	1,50
5	Soggetto (ditta individuale o società di persone) la cui attività è gestita da Lavoratori in mobilità	1,50

Non è consentita la partecipazione contemporanea di domande riconducibili ad un unico centro di interessi. Il soggetto partecipante dovrà, pertanto, a pena d'esclusione, dichiarare, sotto la propria responsabilità, che la propria domanda proviene da un centro d'interessi che non partecipa al medesimo Bando con un'altra domanda.

Se al momento del rilascio dell'autorizzazione il locale dichiarato nella domanda non sarà disponibile, all'assegnatario verranno tolti i punti allo stesso assegnati e riformulata la graduatoria.

Non è consentita l'assegnazione allo stesso soggetto di più di n. 1 autorizzazione.

Nel caso di parità di punteggio, si procederà a sorteggio pubblico, di cui sarà dato avviso agli interessati.

Art.6 - Esercizio del contraddittorio

- 1) Le ispezioni di luoghi, la verifica dei documenti e gli accertamenti che debbono essere effettuati nel corso dell'istruttoria possono essere svolti in contraddittorio con gli interessati e su richiesta degli stessi.
- 2) Gli interessati possono, altresì, inviare memorie scritte al responsabile del procedimento che le valuta e ne fa menzione nel provvedimento finale.

Art. 7 - Informazioni sul corso del procedimento e intervento nel medesimo.

- 1) Coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti e coloro che per legge, per statuto o regolamento debbono o possono intervenire nel procedimento hanno diritto di chiedere e di ottenere dal responsabile informazioni circa lo stato di avanzamento del procedimento in corso.
- 2) Le richieste devono essere motivate e possono essere formulate anche verbalmente. Il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità delle richieste, risponde alle stesse nelle medesime forme.
- 3) Possono intervenire nel procedimento anche i soggetti di cui all'art. 9 della legge n. 241/90 i quali documentino, pena l'inammissibilità, che dal provvedimento finale può derivare loro, come effetto diretto dello stesso, un pregiudizio concretamente individuabile. Tale intervento può essere esperito con atto scritto indirizzato al responsabile del procedimento che ne verifica l'accogliibilità.

Art. 8 - Condizioni per lo svolgimento dell'attività di somministrazione.

- 1) E' fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e di prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.
- 2) Il rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività, che rimane precluso in assenza di esso ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 6.
- 3) Entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, con quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché con le norme in materia di sicurezza e di prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, con quelle di sorvegliabilità.
- 4) Il Comune accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali anche in caso di ampliamento o di modifiche strutturali.

Art. 9 - Dichiarazione di inizio attività.

- 1) L'ampliamento della superficie di somministrazione, il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività di somministrazione nonché l'esercizio dell'attività nei casi previsti dall'art. 4 comma 5, della legge regionale è soggetto a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n.241\1990. In conformità alla Del.G.R. 13.6.2005 n.863, i rinvii operati all'art. 19 della legge n.241\90 dagli artt. 8, comma 4 e 13, comma 3, della L.R. n. 14\2003 devono essere interpretati come rinvii materiali o statici, continuando pertanto ad essere relativi alla formulazione del citato art. 19 quale essa era al momento dell'entrata in vigore della L.R. n. 14\2003.
- 2) La dichiarazione di inizio attività deve essere redatta sul modello a disposizione della Sportello Unico per le attività produttive, e deve essere supportata dalla necessaria documentazione dalla quale risulti la sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio dell'attività.
- 3) La dichiarazione di inizio attività deve contenere anche la dichiarazione attestante che l'attività di somministrazione oggetto della medesima viene svolta nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e di prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di quelle di sorvegliabilità.
- 4) Il subingresso non implica il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Art. 10 - Attività accessorie nei pubblici esercizi.

- 1) Ai sensi dall'art. 12 comma 1 della legge regionale le autorizzazioni di pubblico esercizio abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore e dal presente articolo e semprechè i locali non siano allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
- 2) Vanno, altresì, intesi come trattenimenti musicali ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della legge regionale e nei limiti stabiliti dal medesimo le seguenti attività:
 - a) l'effettuazione di spettacoli, divertimenti e attrazioni alle quali il pubblico assiste passivamente e consistenti in intrattenimenti musicali, esposizione di opere artistiche, presentazione di libri, effettuazioni di conferenze e manifestazioni similari;
 - b) l'effettuazione di trattenimenti, divertimenti, attrazioni alle quali il pubblico può partecipare attivamente, fatta esclusione dei trattenimenti danzanti.

Art. 11 - Orari degli esercizi di somministrazione

- 1) Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono liberamente fissati dall'esercente, nel rispetto del monte orario giornaliero minimo di apertura fissato con apposita ordinanza sindacale.

Art. 12 - Pubblicità dei prezzi

- 1) Le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi di cui all'art. 18 della legge regionale non si applicano alla somministrazione di alimenti e bevande nei circoli, nelle mense aziendali, al domicilio del consumatore e in genere in tutte le attività non aperte al pubblico di cui al precedente art.2 della legge medesima.

Art. 13 - Violazioni alla Legge Regionale.

1) A norma dell'art. 19 della legge regionale, alle violazioni delle disposizioni contenute nella medesima si applicano le sanzioni amministrative e le disposizioni di cui agli artt. 17/bis, 17 ter e 17 quater del T.U.L.P.S. .

Art. 14 - Violazioni al regolamento comunale

1) A norma dell'art. 7 bis, comma 1, del D.Lgs.n.267\2000 così come modificato dal D.L. 31.3.2003 n. 50, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, alle violazioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.

=====